

REGOLAMENTO (CEE) N. 2677/80 DELLA COMMISSIONE**del 17 ottobre 1980****relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare a favore dell'Algeria**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 937/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1979, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che nel quadro dei programmi di aiuto alimentare adottati con i regolamenti di Consiglio citati nell'allegato, la Repubblica d'Algeria ha chiesto la fornitura del quantitativo di latte scremato in polvere parimenti indicato nell'allegato ;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tale fornitura in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, re-

cante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1488/79⁽⁵⁾; che è necessario precisare i termini e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'organismo d'intervento francese provvede affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77, alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 119 del 15. 5. 1979, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 181 del 18. 7. 1979, pag. 20.

ALLEGATO ⁽¹⁾

Designazione della partita	A	B
1. Regolamenti del Consiglio applicati : a) fondamento giuridico b) assegnazione	(CEE) n. 937/79 (programma 1979) (CEE) n. 938/79 (riserva generale)	
2. Beneficiario	Algeria	
3. Paese di destinazione		
4. Quantitativo totale della partita	250 t	250 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Francese	
6. Provenienza del latte scremato in polvere	Scorte d'intervento (entrate in stock dopo il 1° novembre 1979)	
7. Iscrizioni sull'imballaggio	• Lait écrémé en poudre non vitaminé / Don de la Communauté économique européenne à la République algérienne / Pour distribution gratuite •	
8. Termine di consegna	AZIONE D'URGENZA — Imbarco al più presto possibile ed al più tardi il 31 ottobre 1980	
9. Fase e luogo di consegna	Porto di sbarco Algeri (deposito su banchina o alleggio)	
10. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna ⁽²⁾	Croissant Rouge Algérien, Monsieur Ben Aouane, 8 bis, rue Henri Dunant, Alger, Tél : 213 64 57 27	
11. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Trattativa privata	

Note :

⁽¹⁾ Il presente allegato, unitamente al bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 95 del 19 aprile 1977, pag. 7, funge da bando di gara degli organismi d'intervento interessati, nel caso si proceda ad una gara in conformità del punto 12.

⁽²⁾ Unicamente in caso di consegna « nel porto di sbarco » e « reso destinazione », vedi articoli 5 e 13, paragrafo 1, ultimo trattino, del regolamento (CEE) n. 303/77.